

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO DI SOCIETA' DI PERSONE PER LE QUALI SI SONO VERIFICATI I PRESUPPOSTI PREVISTI DAL D.P.R. del 23 luglio 2004, n. 247 "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese"

IL SEGRETARIO GENERALE
Conservatore del Registro delle Imprese

PREMESSO che

- l'art. 3, comma 1 lettera b) del D.P.R. 247/04, prescrive che l'Ufficio del Registro delle Imprese può avviare il procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione di società di persone per le quali risulti il "mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi";

VISTI

- gli articoli 2188 e seguenti del Codice Civile recanti la disciplina del Registro delle imprese
- la Legge 580/93 - "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";
- la Legge 241/1990 - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. N. 254/2005 – "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio";
- lo Statuto camerale;
- il DPR n. 581/1995 "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile";
- il D.P.R. 247/2004 "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese"

RICHIAMATI

- la circolare del Ministero Sviluppo Economico n. 3583/C del 14.06.2005 che indica, quali indicatori sintomatici del mancato compimento di atti di gestione nel triennio, l'accertamento di circostanze quali il mancato pagamento del diritto annuale, l'assenza/chiusura negli ultimi tre anni di partita IVA, assenza di denunce IVA, mancata registrazione ai fini IVA di redditi imponibili e la mancata iscrizione nel Registro delle Imprese di domande inerenti un'impresa;
- l'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n.76 ("Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"), così come convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi" ai sensi del quale "*Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 , dall' articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro imprese, è disposto con determinazione del Conservatore;*

- ancora l'art. 40 del d.l. 76/2020 che ha modificato il D.P.R. n. 247/2004 prevedendo che il Conservatore verifica, nell'ipotesi della cancellazione delle società di persone, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle entrate - Ufficio del Territorio competente, che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili ovvero, ove siano presenti beni immobili, sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247;
- l'art. 32 c.1 della L. 69 del 18/06/2009 in materia di trasparenza dell'attività amministrativa che dispone *"A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati"*;
- l'art. 8 c. 3 della legge 241/1990 che stabilisce: *"Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilitate dall'amministrazione medesima"* e che, pertanto, nel rispetto del principio di buon andamento e trasparenza dell'attività amministrativa, la P.A. procedente può adeguatamente individuare forme di pubblicità alternative rispetto alla raccomandata A.R. tali da garantire comunque un'ampia conoscibilità dell'iter procedimentale avviato e che la regola appena ricordata possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo avente il medesimo oggetto e destinato a una pluralità di imprese versanti nella stessa situazione di irregolarità, in quanto *"...il numero dei destinatari..."* rende la notificazione personale *"particolarmente gravosa"*;
- il D. Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante *"Codice dell'Amministrazione Digitale"* che, agli artt. 5-bis comma 1, 6 e 48, sancisce che le amministrazioni pubbliche adottino e comunichino atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e che, quindi, anche il provvedimento finale possa essere emanato in via cumulativa con provvedimento plurimo destinato alle imprese indicate;

CONSIDERATO CHE

- per tutte le imprese, esercitate in forma collettiva o individuale, è intervenuto da tempo l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata valido, attivo e univoco al quale inoltrare le comunicazioni (D.L. n. 185/2008 e D.L. n. 179/2012);
- che l'art. 37 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) ha rafforzato l'obbligo per tutte le imprese di comunicare telematicamente al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale;
- che la notificazione tradizionale, a mezzo raccomandata A.R., non risulta essere una modalità efficace, non solo a fronte del predetto obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC/domicilio digitale, ma anche in termini di costi da sostenere e perché spesso priva di effetti per l'irreperibilità dei destinatari;
- l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento possa essere adeguatamente conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;
- anche il provvedimento finale può essere notificato mediante le modalità seguite per la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 8 c. 3 della legge n. 241/1990, mediante la pubblicazione on-line;



- l'Albo camerale della Camera di Commercio di Cosenza è on-line e consultabile in un'apposita sezione del sito internet istituzionale;
- periodicamente, l'Ufficio Registro Imprese provvede, anche attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla società in house Infocamere S.p.A., alla ricognizione delle imprese per le quali è possibile avviare l'accertamento delle circostanze di legge per la cancellazione d'ufficio, tenendo anche conto di eventuali posizioni ricadenti nella fattispecie ed evidenziate nel corso di altri procedimenti di competenza dell'ufficio;

RITENUTO

- non ragionevole notificare la comunicazione di avvio del procedimento secondo le modalità ordinarie della raccomandata postale A.R. anche in considerazione dei tempi richiesti e dei costi da sostenere; costi dovuti, tra l'altro, ad un inadempimento delle imprese stesse, che hanno omesso di iscrivere o di mantenere attivo il proprio domicilio digitale nel Registro delle Imprese contravvenendo a una precisa disposizione di legge (DL n.179/2012, convertito nella L. n.221/2012). Obbligo, come detto, rafforzato dall'art. 37 del D.L. 16 luglio 2020, n.76;
- che l'obiettivo del Registro Imprese è di garantire la correttezza dei dati iscritti quanto più rispondenti alla realtà economica del territorio provinciale;
- che la cancellazione d'ufficio si configura come atto dovuto nella tenuta dell'ufficio del Registro Imprese;
- opportuno che ci si avvalga dei servizi massivi di apertura protocolli di avvio e di cancellazione resi disponibili dalla società in house Infocamere S.p.A.;
- opportuno informare Ordini Professionali e Associazioni di categoria della procedura avviata;
- di inviare la presente disposizione al Giudice del Registro Imprese per opportuna conoscenza;

TENUTO CONTO CHE

- per la finalità di quanto in oggetto alla presente determinazione, è stato estrapolato dall'applicativo "Cruscotto" della società Infocamere (*tipologia incongruenza A46 e A84*) un elenco iniziale di n. 332 posizioni di società di persone con sede nella provincia di Cosenza per le quali sussistono i presupposti per la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del D.P.R. 247/04 in quanto è stato rilevato il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi; a seguito dell'istruttoria preliminare effettuata dall'Ufficio possono essere incluse nella procedura **n. 309 posizioni**;
- delle società in elenco, la maggioranza risulta priva di un domicilio digitale valido ed attivo e che solo n. 22 posizioni risultano, allo stato, titolari di un domicilio digitale/P.E.C. disponibile dalla visura camerale e per queste imprese è opportuno procedere, in caso di domicilio digitale attivo al momento della trasmissione, alla notifica aggiuntiva della comunicazione di avvio del procedimento presso il domicilio digitale/P.E.C. dichiarato, mentre per tutte le altre imprese interessate è opportuno procedere con la pubblicazione della comunicazione di avvio del procedimento all'albo on-line della Camera di Commercio di Cosenza;

VALUTATO CHE

- alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che la **pubblicazione all'albo camerale** informatico della comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dal registro imprese ai sensi dell'art. 3, 2 comma, del DPR 247/04, unitamente all'elenco delle imprese destinatarie della comunicazione per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in **quarantacinque giorni** e la contestuale **pubblicazione nel sito** camerale consentano di diffondere adeguatamente la notizia delle procedure avviate dall'ufficio e costituiscano, pertanto, valida ed efficace modalità di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 Legge n. 241/1990;
- tale modalità consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, venendo meno la necessità di attendere i termini di recapito e restituzione della ricevuta di ritorno, assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle Imprese a beneficio dell'intero sistema della pubblicità d'impresa;
- ad oggi non sono ancora disponibili le specifiche tecniche per predisporre la pratica "d'ufficio" e che Unioncamere nazionale ha preso accordi con gli enti interessati dalla comunicazione unica (Inps, Inail, Agenzia delle entrate) al fine di trasmettere, qualora necessario, gli elenchi delle imprese cancellate in modo massivo;
- è sempre possibile presentare apposito ricorso al Giudice del Registro delle imprese avverso il provvedimento del Conservatore, oltre che poter avviare – ove ne ricorrano i presupposti – la procedura di cancellazione d'ufficio dell'iscrizione ai sensi dell'art. 2191 c.c.;

PRESO ATTO che la verifica della regolarità formale degli atti istruttori relativi all'argomento è stata eseguita dalla Dr.ssa Consuelo Milione, responsabile dell'istruttoria, dal Dr. Gennaro Bellizzi, Responsabile Ufficio Registro Imprese - Servizio "#PiùConnessi" e dal Responsabile del Servizio EQ #PiùConnessi Dr. Francesco Catizone);

RITENUTA la propria competenza in merito

DETERMINA

- 1) di avviare il procedimento avente ad oggetto la cancellazione d'ufficio dal Registro Imprese delle società di persone di cui all'allegato elenco (**n. 309 posizioni**) ai sensi del comma 2-3, dell'art. 3 del DPR 247/04;
- 2) che le notifiche della comunicazione di avvio del procedimento avvengano mediante pubblicazione della lettera standard e dell'elenco delle imprese destinatarie della comunicazione per la durata di **quarantacinque (45) giorni** nell'albo camerale on line e nell'apposita sezione del sito internet istituzionale della Camera di commercio di Cosenza;
- 3) che la comunicazione di avvio del procedimento per le n. 22 posizioni dotate di domicilio digitale/PEC disponibile dalla visura camerale, in aggiunta alla pubblicazione di cui al punto 2), avvenga mediante notifica a mezzo domicilio digitale/PEC;
- 4) di assegnare il medesimo termine di **45 giorni dalla pubblicazione** del presente provvedimento, per il deposito di **eventuali memorie** finalizzate al mantenimento dell'iscrizione con la sospensione del procedimento;
- 5) che il presente provvedimento, la lettera standard di avvio del procedimento e l'elenco delle imprese interessate siano inoltre disponibili in modo permanente nel sito internet della Camera di commercio di Cosenza nelle sezioni "Registro delle imprese" e "Cancellazioni d'ufficio";



- 6) di dare pubblicità dell'avvio del procedimento anche attraverso la creazione di un protocollo d'ufficio su ogni posizione interessata avvalendosi delle procedure massive approntate dalla società Infocamere Scpa;
- 7) di rafforzare la conoscibilità dell'avvio del procedimento anche **con trasmissione di apposita comunicazione agli Ordini Professionali ed Associazioni di categoria della provincia di Cosenza**;
- 8) di adottare – **decorso il termine di 45 gg dalla scadenza della pubblicazione – provvedimento motivato** di cancellazione del Conservatore del R.I., **da pubblicare in Albo camerale per i successivi trenta (30) giorni**, delle posizioni che non abbiano richiesto giustificata interruzione del procedimento ovvero risultino successivi atti o fatti incompatibili con la prosecuzione della procedura;
- 9) di stabilire che il termine di **quindici (15) giorni per ricorrere al Giudice del Registro** avverso la cancellazione decorra dalla scadenza del predetto termine di 30 gg.;
- 10) di avvalersi delle procedure massive approntate dalla società Infocamere Scpa per l'apertura del protocollo, nello stato di "sospeso", per l'avvio del procedimento e per la successiva cancellazione dal registro elettronico con gli effetti estintivi previsti dal codice civile;
- 11) di inviare la presente disposizione **al Giudice del Registro Imprese per opportuna conoscenza.**

La presente determinazione è immediatamente esecutiva e sarà acquisita all'apposita raccolta.

IL SEGRETARIO GENERALE
Erminia Giorno

Firma digitale ai sensi del d. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
"Codice dell'amministrazione digitale"